



Bruxelles, 25.3.2026
COM(2026) 135 final

2026/0078 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce il programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa
(AGILE)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

I cicli di innovazione nel settore della difesa stanno subendo un'accelerazione caratterizzata da una velocità senza precedenti. Le tecnologie emergenti e di rottura in settori quali l'intelligenza artificiale (IA), la quantistica, la robotica, la cibernetica e lo spazio stanno diventando decisive per l'efficacia militare. Allo stesso tempo, i nuovi operatori del settore della difesa (in particolare le piccole e medie imprese (PMI) e le start-up, comprese quelle provenienti dal settore civile) stanno diventando una forza trainante significativa per la trasformazione dell'industria della difesa dell'UE. Consentendo cicli di innovazione più rapidi, una maggiore agilità, soluzioni efficienti sotto il profilo dei costi e nuovi concetti operativi, tali attori stanno ridefinendo le modalità di sviluppo e fornitura di tecnologie e prodotti per la difesa innovativi.

Negli ultimi anni l'Unione europea ha compiuto progressi sostanziali nel rafforzamento della ricerca e dello sviluppo nel settore della difesa. Il Fondo europeo per la difesa (FED) è il programma faro dell'Unione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa e svolge un ruolo centrale nella promozione di attività di ricerca e sviluppo strutturate, a lungo termine e cooperative nel settore della difesa in tutta Europa. Sostenendo progetti su larga scala che coinvolgono diversi Stati membri, il FED consente lo sviluppo di sistemi di difesa complessi, costosi e tecnologicamente sofisticati che nessuno Stato membro potrebbe sviluppare da solo. Il Fondo è essenziale per rafforzare la cooperazione industriale transfrontaliera¹, ridurre la frammentazione e consolidare la base tecnologica e industriale su cui si fondano le capacità di difesa a lungo termine dell'Europa.

In tale contesto sono state avviate iniziative mirate a livello dell'UE per fornire un maggiore sostegno all'innovazione e agli attori non tradizionali del settore della difesa. Nel quadro del FED, il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS) fornisce un sostegno mirato agli attori non tradizionali del settore della difesa, comprese le PMI e le start-up e scale-up innovative. Inoltre il polo di innovazione nel settore della difesa dell'UE (HEDI), inaugurato dall'Agenzia europea per la difesa (AED) nel 2022, funge da piattaforma per promuovere una stretta collaborazione tra gli Stati membri e i portatori di interessi dell'UE per quanto riguarda l'innovazione nel settore della difesa. Anche il programma DIANA della NATO, il Fondo per l'innovazione della NATO e il piano d'azione per l'adozione rapida mirano ad accelerare l'adozione di nuove tecnologie per la difesa e a sostenere nuovi attori del settore della difesa.

Insieme, questi strumenti costituiscono una solida colonna portante per una ricerca e uno sviluppo tecnologico duraturi, cooperativi e orientati dal punto di vista strategico nel settore della difesa in Europa. Allo stesso tempo, la rapida evoluzione del contesto di sicurezza evidenzia la necessità di integrare tali strumenti con meccanismi aggiuntivi adattati a diverse dinamiche di innovazione. La comunicazione "Preservare la pace – Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030"² e il Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030³ hanno sottolineato la necessità di accelerare l'innovazione, abbreviare i tempi di

¹ Fatte salve le norme dell'Unione in materia di concorrenza, in particolare l'articolo 101 TFUE.

² [Preservare la pace – Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030.](#)

³ [Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030.](#)

commercializzazione e garantire la rapida adozione di tecnologie di rottura a sostegno della prontezza dell'UE alla difesa.

La tabella di marcia per la trasformazione dell'industria europea della difesa⁴, adottata il 19 novembre 2025, sollecita un cambiamento radicale della mentalità e dei processi in tutto l'ecosistema europeo della difesa in direzione di una maggiore velocità, agilità e assunzione di rischi. Essa individua esplicitamente la necessità di sviluppare approcci nuovi e più reattivi per sostenere l'innovazione dirompente nel settore della difesa e l'emergere di nuovi operatori del settore della difesa.

In tale contesto, è necessario rafforzare la capacità dell'UE di sostenere un'innovazione rapida e con un livello di maturità tecnologica elevata nel settore della difesa, che risponda direttamente alle esigenze urgenti degli Stati membri in materia di sviluppo di capacità. Il FED è progettato per essere particolarmente adatto a sostenere programmi a lungo termine, complessi e ad alta intensità di capitale che traggono vantaggio dalla cooperazione industriale transfrontaliera e dall'allineamento strategico tra gli Stati membri. Allo stesso tempo, gli obiettivi primari e l'architettura procedurale standard del FED danno naturalmente priorità alla solidità, all'inclusività e alla portata, piuttosto che alla velocità.

Tuttavia alcune innovazioni promettenti nel settore della difesa, in particolare quelle che emergono da tecnologie civili o che vengono sviluppate da piccole imprese, spesso faticano a colmare il divario tra sviluppo e implementazione operativa. Ciò può rallentare l'espansione di soluzioni pionieristiche, limitare l'emergere di nuovi operatori del settore della difesa e ritardare la trasformazione dell'innovazione in capacità per le forze armate.

Per colmare questa lacuna specifica, la tabella di marcia per la trasformazione dell'industria europea della difesa ha proposto l'istituzione di un programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE). Il programma AGILE è concepito come uno strumento complementare al FED e all'EUDIS, nonché ad altri programmi dell'UE nel settore della difesa, e svolge un ruolo distinto ma di rafforzamento. L'EUDIS comprende un insieme di azioni integrate nel FED, tra cui sovvenzioni mirate per la ricerca e lo sviluppo, hackathon, un acceleratore d'impresa e attività di abbinamento. Per le imprese che hanno già partecipato ad azioni dell'UE nel settore della difesa, come hackathon dell'EUDIS o l'acceleratore d'impresa, il programma AGILE rappresenterebbe il naturale passo successivo, fornendo un sostegno rapido e razionalizzato per portare velocemente le loro soluzioni sul mercato. Il FED offre a sua volta un percorso a più lungo termine, integrando tali imprese in una più ampia collaborazione industriale nel settore della difesa, in catene di approvvigionamento paneuropee e in partenariati di ricerca e sviluppo duraturi. I due strumenti sono pertanto progettati per essere complementari, concentrandosi su fasi diverse, ma che si rafforzano a vicenda, del processo di innovazione di un'impresa nel settore della difesa.

Il programma AGILE è concepito come un programma rapido, flessibile e orientato all'obiettivo, in grado di favorire cicli di innovazione rapidi, una maggiore assunzione di rischi e una fornitura tempestiva di soluzioni rilevanti dal punto di vista operativo nell'ambito dell'attuale quadro finanziario pluriennale (QFP), fino a quando non si avranno condizioni analoghe nel QFP 2028-2034. In tal senso, il programma AGILE potrebbe anche fungere da banco di prova per alcune delle disposizioni contenute nella proposta per il futuro ECF.

⁴ [Tabella di marcia per la trasformazione dell'industria europea della difesa.](#)

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il presente regolamento che istituisce il programma AGILE è pienamente allineato e complementare ai progressi compiuti finora per sostenere l'innovazione nel settore della difesa nell'ambito dei programmi e delle iniziative dell'UE in corso.

L'innovazione nel settore della difesa è una priorità strategica a livello dell'UE. La strategia per l'industria europea della difesa, il Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, la comunicazione "Preservare la pace – Tabella di marcia sulla prontezza alla difesa per il 2030" e la tabella di marcia per la trasformazione dell'industria europea della difesa adottata il 19 novembre 2025 sottolineano tutti la necessità di accelerare l'innovazione, abbreviare i tempi di commercializzazione e garantire la rapida adozione di tecnologie di rottura a sostegno della prontezza dell'UE alla difesa.

La tabella di marcia per la trasformazione dell'industria europea della difesa sollecita un cambiamento radicale della mentalità e dei processi in tutto l'ecosistema europeo della difesa in direzione di una maggiore velocità, agilità e assunzione di rischi e individua la necessità di sviluppare approcci nuovi e più reattivi per sostenere l'innovazione dirompente nel settore della difesa e l'emergere di nuovi operatori del settore della difesa.

Tale indirizzo strategico è il riflesso di un panorama delle minacce in rapida evoluzione. Le nuove tecnologie, comprese quelle provenienti dal settore civile, svolgono un ruolo sempre più importante nei conflitti moderni. La guerra di aggressione mossa dalla Russia nei confronti dell'Ucraina ha dimostrato la rilevanza operativa di soluzioni a basso costo che possono essere iterate rapidamente, comprese tecnologie basate su software e a duplice uso, e ha sottolineato l'importanza di abbreviare i cicli di innovazione. La capacità di individuare, adattare e dispiegare rapidamente tali tecnologie è diventata un requisito operativo fondamentale per le forze armate.

L'UE ha sviluppato un quadro sostanziale per sostenere l'innovazione nel settore della difesa in risposta a tali sfide, avviando con successo programmi e iniziative volti a promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell'EDTIB, anche per quanto riguarda le PMI, comprese le start-up, le imprese a media capitalizzazione, le organizzazioni di ricerca e gli attori non tradizionali del settore della difesa. Il Fondo europeo per la difesa (FED) è il programma faro dell'Unione per la ricerca e lo sviluppo collaborativi nel settore della difesa e fornisce un sostegno significativo lungo l'intero ciclo di ricerca e sviluppo, anche in relazione alle tecnologie di rottura. In particolare, in seno al FED, il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS), cui è assegnato circa il 20 % della dotazione annuale del FED, fornisce un sostegno specifico dedicato agli attori non tradizionali del settore della difesa, comprese le start-up, le PMI e altre imprese e organizzazioni innovative.

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha adottato ulteriori misure per aumentare la velocità e l'accessibilità del sostegno dell'UE all'innovazione nel settore della difesa. Il regolamento mini-omnibus⁵, volto a incentivare gli investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE, ha esteso l'ambito di applicazione dell'Acceleratore del CEI alle innovazioni potenzialmente a duplice uso e al regime di espansione STEP del CEI, entrambi contemplati dal programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa, al fine di sostenere l'innovazione nel settore delle tecnologie critiche per la difesa. Si tratta attualmente dell'unico strumento dell'UE in grado di sostenere le imprese innovative del

⁵ [Regolamento \(UE\) 2025/2653 – IT – EUR-Lex.](#)

settore della difesa con investimenti azionari diretti, creando in tal modo nuovi percorsi significativi che consentono loro di accedere al sostegno dell'UE.

Sia l'omnibus sulla prontezza alla difesa⁶ che il regolamento mini-omnibus hanno introdotto semplificazioni procedurali per gli inviti a presentare proposte del FED riguardanti le PMI e le tecnologie di rottura, riducendo gli oneri amministrativi e abbreviando i tempi di valutazione per tali categorie. Tali misure rappresentano progressi significativi verso un sostegno più agile e reattivo dell'UE all'innovazione nel settore della difesa.

Insieme, questi strumenti hanno gettato solide basi per sostenere l'innovazione europea nel settore della difesa. Permangono tuttavia lacune strutturali che gli strumenti esistenti non sono concepiti per affrontare appieno. I requisiti di base del FED per i consorzi ne riflettono l'orientamento collaborativo a livello di sistema, contribuendo a progetti transfrontalieri e alla creazione di nuove catene di approvvigionamento dell'UE. L'ambito di applicazione dell'Acceleratore del CEI, che fornisce sovvenzioni e sostegno al capitale a singole imprese, è stato esteso all'innovazione a duplice uso; tuttavia il suo mandato non si estende alle applicazioni orientate puramente alla difesa. Inoltre il sostegno alla difesa nell'ambito del CEI è attualmente limitato al finanziamento azionario nell'ambito del regime di espansione STEP, lasciando una lacuna per quanto riguarda altri tipi di sostegno dell'UE mirati ad attività di sviluppo specifiche per la difesa, comprese le sovvenzioni.

Il programma AGILE è pertanto concepito in modo complementare e coerente con i progressi compiuti e i risultati ottenuti dai programmi e dalle iniziative dell'UE nel settore. Esso si rivolgerà a singoli soggetti (in particolare PMI, comprese start-up e scale-up innovative) e sarà strutturato in modo da ridurre in misura significativa i tempi di aggiudicazione o di attribuzione. Il programma occupa pertanto una posizione complementare nel più ampio panorama del sostegno dell'UE all'innovazione nel settore della difesa, sostenendo l'EDTIB e concentrandosi principalmente sulle PMI, comprese le start-up, e sulla prontezza complessiva alla difesa dell'UE e dei suoi Stati membri.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Il regolamento è pienamente coerente con un'ampia gamma di priorità strategiche e obiettivi delle politiche dell'Unione, in particolare in materia di sicurezza e difesa, competitività, innovazione e semplificazione, e contribuisce al loro perseguimento.

L'agenda strategica 2024-2029 dell'UE pone la sicurezza e la difesa al centro delle priorità politiche dell'Unione, impegnandosi a ridurre le dipendenze strategiche, espandere le capacità di difesa e promuovere la costruzione di un'Unione europea della difesa. Gli orientamenti politici per la Commissione europea 2024-2029 rafforzano questo indirizzo. Il regolamento proposto contribuisce direttamente a tali obiettivi.

Il programma AGILE è inoltre coerente con la comunicazione congiunta del 26 marzo 2025 sulla strategia per l'Unione della preparazione, che sollecita una cooperazione civile-militare rafforzata, con una migliore interazione tra soggetti civili e militari. Tale approccio è fondamentale per il presente regolamento, che mira anche a promuovere sinergie con le tecnologie civili. Il programma AGILE presterà notevole attenzione allo sfruttamento delle tecnologie civili per la difesa, rafforzando le sinergie tra la ricerca e l'innovazione nel settore civile e nel settore della difesa.

⁶ [Omnibus sulla prontezza alla difesa – Industria della difesa e spazio.](#)

Il regolamento proposto è inoltre in linea con le priorità strategiche dell'UE in materia di competitività. La bussola per la competitività, adottata nel febbraio 2025 e basata sulla relazione Draghi, individua nell'eliminazione del divario in materia di innovazione e nella trasformazione della ricerca in prodotti pronti per il mercato e scalabili una delle priorità strutturali più urgenti dell'UE, prestando particolare attenzione alle tecnologie deep tech, alle tecnologie a duplice uso e ai settori in cui è in gioco la sovranità europea.

Il regolamento contribuisce a tale obiettivo accelerando il ciclo tra innovazione e fornitura nel settore della difesa e offrendo un sostegno mirato ai nuovi operatori del settore della difesa (in particolare le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative), che rappresentano in misura crescente i principali motori dello sviluppo di tecnologie di rottura in Europa, sostenendo pertanto direttamente l'obiettivo dell'Unione di rafforzare la sua sovranità tecnologica e ridurre le dipendenze strategiche nei settori critici.

Gli orientamenti politici per la Commissione europea 2024-2029 individuano nella semplificazione una priorità politica trasversale fondamentale. Ciò è particolarmente importante per gli attori non tradizionali del settore della difesa che sono oggetto del programma AGILE, che spesso dispongono di capacità tecnologiche altamente rilevanti ma non delle risorse necessarie per partecipare a processi di finanziamento lunghi e complessi.

La proposta di regolamento è inoltre coerente con la priorità politica trasversale fondamentale della semplificazione, nel contesto degli obiettivi in materia di prosperità, competitività e innovazione sostenibili in Europa. La bussola per la competitività e i successivi pacchetti omnibus di semplificazione concretizzano tale impegno, sollecitando una riduzione significativa degli oneri amministrativi, in particolare per le PMI, e strumenti di finanziamento accessibili, rapidi e proporzionati. Il programma AGILE integra l'omnibus sulla prontezza alla difesa con obiettivi specifici in materia di urgenza e agilità.

Il regolamento è concepito in maniera pienamente allineata a tali obiettivi, in quanto il programma AGILE comprenderà procedure di valutazione e di aggiudicazione o di attribuzione semplificate, agevolando l'accesso dei destinatari ai finanziamenti e al sostegno, riducendo gli oneri amministrativi e abbreviando i tempi di aggiudicazione o di attribuzione.

Il programma è inoltre pienamente coerente con le proposte della Commissione per il prossimo quadro finanziario pluriennale, in particolare con il Fondo europeo per la competitività (ECF). Comprende disposizioni quali l'intervento di incentivazione o la possibilità di utilizzare un approccio più flessibile e accessibile per individuare, selezionare e sostenere progetti e idee innovativi, anche attraverso procedure di aggiudicazione o di attribuzione neutre dal punto di vista degli strumenti. Infine, la proposta non pregiudica l'applicazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Il programma AGILE si basa sull'articolo 173 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) (competitività dell'industria della difesa dell'UE).

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Da soli, gli Stati membri non sono in grado di intervenire nella misura e alla velocità necessarie per affrontare a un livello sufficiente le sfide in rapida evoluzione cui l'UE deve far fronte nel settore della sicurezza e della difesa. Occorre un'azione coordinata a livello di UE

per garantire una deterrenza credibile e mantenere la leadership tecnologica nel settore della difesa.

I meccanismi nazionali esistenti a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa variano notevolmente da uno Stato membro all'altro. Non tutti gli Stati membri dispongono di meccanismi per sostenere una rapida innovazione nel settore della difesa; di conseguenza, in alcuni paesi le imprese innovative non hanno accesso a opportunità di finanziamento. Laddove esistono, tali meccanismi tendono a dare priorità agli ecosistemi interni, limitando la cooperazione transfrontaliera e rafforzando le compartimentazioni nazionali. Questo panorama frammentato ostacola l'emergere di percorsi di innovazione a livello di UE e impedisce di testare, espandere e implementare con rapidità soluzioni innovative in tutta l'Unione.

In tale contesto, è necessario istituire un programma a livello di UE che sia accessibile a tutti gli Stati membri per definire un approccio coerente e inclusivo all'innovazione nel settore della difesa. Tale programma a livello dell'UE affronterebbe direttamente le sfide menzionate. Sarebbe accessibile a soggetti di tutti gli Stati membri e si concentrerebbe sullo sviluppo di soluzioni che rispondano alle esigenze urgenti in materia di difesa individuate e condivise da una molteplicità di essi, promuovendo in tal modo la cooperazione e favorendo gli appalti congiunti.

Sosterrebbe inoltre l'allargamento dell'EDTIB consentendo l'emergere di nuovi attori del settore della difesa in tutta l'UE. Allo stesso tempo, contribuirebbe a ridurre la dipendenza da sistemi e soluzioni di difesa di paesi terzi. Prestando particolare attenzione alla rapida implementazione delle soluzioni di difesa, anche attraverso l'esecuzione di prove iterative che prevedono il coinvolgimento diretto degli Stati membri e un riscontro da parte degli stessi, il programma migliorerebbe anche l'interoperabilità, un risultato che ha molte meno probabilità di essere conseguito attraverso meccanismi gestiti esclusivamente a livello nazionale.

- **Proporzionalità**

Le misure incluse nel programma AGILE non vanno al di là di quanto strettamente necessario per conseguire i loro obiettivi e sono proporzionate alla portata e all'urgenza dei problemi individuati in relazione a tali obiettivi.

Il regolamento che istituisce il programma mira a creare uno strumento dell'UE rapido, flessibile e orientato all'obiettivo, volto ad accelerare l'innovazione dirompente nel settore della difesa e a fornire rapidamente soluzioni che rispondano alle esigenze urgenti in materia di difesa e sicurezza individuate dagli Stati membri. Il programma servirà a testare approcci innovativi e a raccogliere insegnamenti operativi per il prossimo QFP. Per conseguire tale obiettivo, le misure proposte sono attentamente calibrate in modo da essere proporzionate alle esigenze del regolamento.

Il regolamento adotta un approccio mirato e ristretto in termini di tempo, portata e bilancio. L'impatto del programma sarà perlopiù limitato a un gruppo mirato di portatori di interessi dell'industria della difesa, con particolare attenzione alle PMI innovative, comprese le start-up e le scale-up innovative. Tale approccio mirato riduce al minimo l'impatto sul settore civile. Il programma creerebbe inoltre opportunità che consentirebbero al settore civile di contribuire ad aumentare l'innovazione nel settore della difesa in tutta l'UE, a rafforzare le sinergie e a promuovere un ambiente collaborativo.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La Commissione propone un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta dello strumento giuridico più adatto, in quanto solo un regolamento, data la sua applicazione uniforme, la sua natura e la sua applicabilità diretta, può garantire il grado di uniformità necessario per accelerare l'innovazione dirompente nel settore della difesa e fornire rapidamente soluzioni che rispondano alle esigenze urgenti degli Stati membri dell'UE in materia di difesa.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il 17 febbraio la Commissione ha pubblicato sul portale "Di' la tua" un invito a presentare contributi che è rimasto aperto per quattro settimane. L'invito a presentare contributi ha ricevuto 6 risposte da diversi portatori di interessi, tra cui cittadini dell'UE (4 risposte) e imprese (2 risposte), provenienti da Belgio, Italia, Slovacchia, Spagna e Germania. I contributi hanno riguardato un'ampia gamma di argomenti, tra cui il sostegno e proposte specifiche in merito alla progettazione di meccanismi di finanziamento più agili e favorevoli alle start-up, raccomandazioni sulla trasparenza e su quadri anti-speculazione per gli appalti nel settore della difesa e suggerimenti su come progettare e attuare il programma per integrare meglio le PMI innovative e i nuovi operatori.

Il regolamento si basa inoltre sull'ampio processo di consultazione di tutti i portatori di interessi pertinenti, compresi gli Stati membri e gli operatori del settore, sia consolidati che nuovi, realizzato in preparazione della tabella di marcia per la trasformazione dell'industria europea della difesa e di altre iniziative connesse alla difesa. Nell'ambito del processo di consultazione si sono tenuti eventi e scambi, come le tavole rotonde con i nuovi operatori del settore della difesa e con l'industria della difesa che si sono tenute rispettivamente nel giugno e nel novembre 2025, il dialogo strategico con l'industria tenutosi nel maggio 2025 e le consultazioni con le start-up e le scale-up dell'acceleratore d'impresa EUDIS.

Il programma AGILE si basa inoltre sui riscontri dei portatori di interessi figuranti nella relazione di valutazione intermedia del FED, pubblicata nel giugno 2025, che prende in esame i primi anni di attuazione del Fondo. La relazione ha messo in luce diverse questioni fondamentali, in particolare la necessità di ridurre gli oneri amministrativi gravanti sui richiedenti, soprattutto per quanto riguarda le PMI, e i tempi per l'attribuzione delle sovvenzioni.

- **Assunzione e uso di perizie**

La Commissione si è basata sui contributi ricevuti dai portatori di interessi in risposta all'invito a presentare contributi pubblicato il 17 febbraio 2026.

La Commissione si è inoltre basata sui contributi raccolti durante una discussione specifica con gruppi di riflessione ed esperti, volta a raccogliere informazioni e favorire lo scambio di idee a sostegno della preparazione della tabella di marcia per la trasformazione dell'industria europea della difesa. La discussione ha riunito esperti di tutta l'UE in una varietà di settori, tra cui la difesa, l'innovazione, la geopolitica e le tecnologie di rottura.

- **Valutazione d'impatto**

Per questa iniziativa non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

L'iniziativa ha un carattere altamente mirato e proporzionato. È concepita come un programma pilota da attuare esclusivamente nell'ambito dell'attuale QFP. L'obiettivo principale è testare approcci innovativi in vista del prossimo QFP. Realizzare una valutazione d'impatto completa per un programma pilota dalla durata così limitata sarebbe sproporzionato e determinerebbe ritardi incompatibili con il suo scopo fondamentale.

L'iniziativa è inoltre limitata in termini di portata e impatto. Dispone di una dotazione limitata di 115 milioni di EUR, interamente provenienti da riassegnazioni interne all'attuale bilancio dell'UE destinato ai programmi relativi all'industria della difesa e allo spazio. Non crea alcun onere finanziario aggiuntivo per gli Stati membri o per il bilancio dell'UE e il suo impatto è limitato a un segmento specifico di portatori di interessi del settore della difesa, principalmente PMI innovative, comprese start-up e scale-up innovative.

Gli obiettivi del programma si concentrano sulle esigenze individuate attraverso un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi e un'ampia analisi. La necessità di meccanismi di sostegno più rapidi, di una riduzione degli oneri amministrativi e di una maggiore tolleranza al rischio è costantemente documentata nelle valutazioni delle politiche e nelle consultazioni dei portatori di interessi, il che fornisce una solida base di elementi a sostegno dell'approccio proposto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non si prevede un aumento degli oneri amministrativi per effetto del regolamento.

- **Diritti fondamentali**

N/D

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

All'iniziativa è destinata una dotazione di 115 milioni di EUR, finanziata interamente mediante riassegnazioni interne nell'ambito dell'attuale QFP. Le risorse proverranno da programmi esistenti relativi all'industria della difesa e allo spazio, in particolare il Fondo europeo per la difesa (FED), il programma per l'industria europea della difesa (EDIP) e il programma spaziale dell'UE. La dotazione di bilancio mira a trovare un equilibrio tra la riduzione al minimo dell'impatto sui programmi esistenti e la garanzia che le risorse possano essere pienamente assorbite entro il periodo di attuazione di un anno al fine di stimolare l'innovazione nel settore della difesa. La dotazione è calibrata in modo da soddisfare le esigenze di finanziamento individuate delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, sviluppando prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa e consentendo al programma di conseguire un impatto tangibile, sostenere la crescita di tali imprese nel settore della difesa e favorire l'adozione di soluzioni di difesa innovative da parte degli Stati membri.

Le riassegnazioni di risorse non avranno un impatto negativo sugli obiettivi e sull'attuazione dei programmi esistenti, garantendo che gli impegni attuali e le attività pianificate nell'ambito di tali programmi possano proseguire come previsto. La riassegnazione è stata concepita in modo da mantenere l'efficacia dei programmi esistenti, consentendo nel contempo a questa iniziativa mirata di rispondere alle esigenze urgenti in materia di innovazione nel settore della difesa. Nella maggior parte dei casi, il sostegno dell'Unione fornito nell'ambito del programma andrà a beneficio degli stessi soggetti contemplati da altri programmi in materia di difesa e spazio, ma sarà più mirato e rapido. Ciò è particolarmente rilevante per il FED, i cui obiettivi saranno integrati dalla presente iniziativa. Inoltre, per quanto riguarda l'EDIP, le

risorse riassegnate provengono dalla dotazione inizialmente destinata alle azioni di sostegno, che sono rivolte principalmente alle PMI; pertanto l'erogazione di tali finanziamenti attraverso AGILE garantirà un sostegno efficace e incisivo dell'Unione allo stesso gruppo di beneficiari. Infine, il sostegno del programma alle soluzioni di difesa emergenti e di rottura per la difesa nel settore spaziale avrà anche una ricaduta positiva sul programma spaziale dell'UE e sul programma per una connettività sicura, contribuendo in ultima analisi agli obiettivi della politica spaziale dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

L'attuazione del programma AGILE sarà attentamente monitorata nel corso del 2027, prestando particolare attenzione alla sua capacità di fornire un'innovazione rapida e ad alto impatto nel settore della difesa. Il monitoraggio si concentrerà su aspetti chiave quali la velocità del processo decisionale e i tempi per l'attribuzione delle sovvenzioni, la partecipazione di nuovi operatori del settore della difesa, tra cui PMI, comprese start-up e scale-up innovative, il coinvolgimento di soggetti di paesi terzi associati, in particolare ucraini, e la transizione dall'innovazione al collaudo o all'implementazione.

Alla fine del periodo di attuazione la Commissione effettuerà una valutazione mirata per esaminare l'efficacia, l'efficienza e il valore aggiunto europeo del programma. I risultati e gli insegnamenti tratti potrebbero orientare la riflessione sui futuri programmi di innovazione dell'UE nel settore della difesa, nell'ambito delle proposte della Commissione relative al quadro finanziario pluriennale che si applicherà a partire dal 2028.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce il programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa
(AGILE)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il ritorno di un conflitto ad alta intensità causato dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina costituisce una sfida esistenziale per l'Unione e richiede un aumento significativo e duraturo della capacità degli Stati membri di rafforzare le proprie capacità di difesa e la propria prontezza. Il deterioramento a lungo termine della sicurezza regionale e mondiale impone una trasformazione approfondita della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) che ne garantisca la capacità di fornire i prodotti per la difesa innovativi necessari alle forze armate degli Stati membri nelle quantità e nei tempi opportuni, in particolare durante i periodi di guerra.
- (2) In occasione della riunione dei capi di Stato o di governo dell'Unione tenutasi a Versailles l'11 marzo 2022, gli Stati membri si sono impegnati a rafforzare le capacità di difesa europee e ad aumentare la loro spesa per la difesa, a intensificare la cooperazione attraverso progetti congiunti e appalti comuni in materia di capacità di difesa, a colmare le carenze, a stimolare l'innovazione e a rafforzare e sviluppare l'industria europea della difesa.
- (3) L'innovazione è fondamentale per conseguire e sostenere la prontezza dell'Europa alla difesa, in particolare nell'epoca attuale, caratterizzata dall'intensificazione delle minacce, della concorrenza sistemica e delle rivalità geopolitiche. La proliferazione delle minacce ha innescato una corsa internazionale agli armamenti e una concorrenza tecnologica mondiale, in cui le tecnologie emergenti e di rottura in settori quali l'IA, la quantistica, la robotica, la cibernetica e lo spazio svolgono un ruolo decisivo nel mantenere un vantaggio strategico e nel garantire una deterrenza credibile. Per

⁷ GU C , , pag. .

conseguire la prontezza dell'Europa alla difesa è necessario testare, convalidare e integrare con rapidità tali tecnologie nelle capacità di difesa, nonché mantenere un'interazione continua con l'ecosistema delle tecnologie e dell'innovazione.

- (4) La guerra in Ucraina dimostra quanto si stiano evolvendo velocemente le tecnologie per la difesa. I cicli di innovazione stanno diventando più rapidi, il che significa che i prodotti per la difesa devono adattarsi velocemente. Questi cambiamenti stanno anche rimodellando le dinamiche sul campo di battaglia. Le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, che spesso hanno sviluppato la loro attività principale nel settore civile, svolgono un ruolo fondamentale nel sostenere la difesa dell'Ucraina e le sue forze armate. Questi nuovi operatori del settore della difesa apportano un'innovazione più rapida, una maggiore flessibilità, soluzioni efficienti in termini di costi e idee e processi operativi nuovi. Di conseguenza stanno diventando una delle principali forze trainanti della trasformazione dell'EDTIB. Il Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 sottolinea l'importanza di un solido ecosistema di innovazione tecnologica. Si tratta di un aspetto essenziale per garantire che l'industria europea della difesa possa rimanere al passo con la natura in rapida evoluzione della guerra moderna.
- (5) Per fornire un sostegno completo alla ricerca e allo sviluppo collaborativi di prodotti e tecnologie per la difesa, l'Unione ha istituito il Fondo europeo per la difesa (FED). Con una dotazione di 7,3 miliardi di EUR nell'ambito del QFP 2021-2027, il FED mira a promuovere la competitività, l'efficienza e la capacità di innovazione dell'EDTIB, nonché a ridurre la frammentazione al suo interno. Il FED, che rappresenta uno dei programmi di ricerca e sviluppo più grandi nel settore della difesa in Europa, sostiene lo sviluppo collaborativo dei sistemi di difesa più complessi, che nessuno Stato membro potrebbe permettersi di sviluppare da solo. Il Fondo sostiene inoltre lo sviluppo di nuove catene di approvvigionamento europee nel settore della difesa. Nell'ambito del FED, nel 2022 è stato istituito il sistema di innovazione nel settore della difesa dell'UE (EUDIS) per fornire un sostegno mirato agli operatori non tradizionali del settore della difesa, in particolare alle PMI e alle start-up, e per ridurre gli ostacoli all'ingresso nel mercato. L'EUDIS comprende diverse iniziative, quali inviti mirati a presentare proposte in materia di ricerca e sviluppo, servizi di accelerazione d'impresa e di abbinamento, hackathon e finanziamenti azionari, che rappresentano circa il 20 % del bilancio del FED impegnato ogni anno. Tali azioni hanno contribuito in modo significativo all'espansione dell'EDTIB e alla promozione della capacità di innovazione nel settore della difesa in tutta l'Unione. Inoltre, l'iniziativa BraveTech EU del FED fornisce ulteriore sostegno agli innovatori nel settore della difesa offrendo loro un accesso graduale ai finanziamenti, insieme al collaudo di tecnologie e a cicli di sviluppo iterativi. L'iniziativa si concentra sullo sviluppo di soluzioni basate sulle esigenze di difesa individuate dall'Ucraina, offrendo all'industria ucraina un'opportunità diretta di collaborare con gli innovatori dell'UE nel settore della difesa.
- (6) I regolamenti (UE) 2021/695⁸ e (UE) 2024/795⁹ consentono all'Acceleratore del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI) di sostenere le tecnologie a duplice uso e

⁸ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj>).

stimolare gli investimenti nelle tecnologie per la difesa nell'ambito della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP). In aggiunta, il presente regolamento consente il sostegno diretto del CEI alle tecnologie per la difesa sotto forma di finanziamento azionario diretto.

- (7) Il regolamento (UE) 2025/2653¹⁰ ha inoltre apportato modifiche mirate al regolamento (UE) 2021/697¹¹, in particolare per quanto riguarda le azioni in materia di tecnologie innovative per la difesa. Nello specifico, tali modifiche offrono la possibilità di definire nel programma di lavoro le forme di selezione e i criteri e le procedure di aggiudicazione o di attribuzione più appropriati per ciascun invito a presentare proposte di progetti. Inoltre, il regolamento (UE) [riferimento all'omnibus sulla prontezza alla difesa] ha apportato ulteriori modifiche al regolamento (UE) 2021/697, ampliando tale possibilità per ricomprendervi tutti gli inviti pubblicati nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, in particolare quelli rivolti alle PMI.
- (8) In aggiunta a questi sforzi sostanziali, dovrebbe essere istituito un nuovo programma (il programma AGILE, di seguito "programma") per fornire un sostegno rapido, agile e mirato alle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative nella misura in cui possiedono i requisiti previsti dalla definizione di PMI, al fine di sviluppare soluzioni di difesa innovative. Il programma dovrebbe concentrarsi sul sostegno allo sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa fino a un livello di maturità tecnologica elevato, compreso l'adattamento di tecnologie civili per applicazioni di difesa, nell'ottica di rispondere alle esigenze più urgenti degli Stati membri e dei paesi terzi associati in materia di sviluppo di capacità, prestando particolare attenzione alle soluzioni di difesa a basso costo.
- (9) Al fine di garantire un'esecuzione efficiente del bilancio dell'UE, il programma AGILE sarà pienamente complementare agli strumenti dell'UE esistenti che sostengono l'innovazione nel settore della difesa. L'EUDIS sostiene gli operatori non tradizionali del settore della difesa nel quadro più ampio del FED, anche mediante sovvenzioni per la ricerca e lo sviluppo destinate ai consorzi e altre azioni di sostegno rivolte a singoli soggetti (acceleratore d'impresa, abbinamento). L'HEDI, gestito dall'Agenzia europea per la difesa (AED), promuove la cooperazione tra gli Stati membri in materia di innovazione nel settore della difesa. Il CEI è un programma chiave dell'UE per l'innovazione volto a individuare, sviluppare ed espandere le tecnologie pionieristiche e l'innovazione dirompente. A seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2025/2653, il regime di espansione STEP del CEI erogherà finanziamenti azionari diretti per aiutare le imprese del settore della difesa e delle tecnologie a duplice uso a espandere le loro innovazioni. Il programma AGILE colma una lacuna ben precisa, in quanto

⁹ Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241 (GU L, 2024/795, 29.2.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/795/oj>).

¹⁰ Regolamento (UE) 2025/2653 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2025, che modifica i regolamenti (UE) 2021/694, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697, (UE) 2021/1153 e (UE) 2024/795 per quanto riguarda l'incentivazione di investimenti nel settore della difesa nell'ambito del bilancio dell'UE per attuare il piano ReArm Europe (GU L, 2025/2653, 22.12.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2653/oj>).

¹¹ Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj>).

offrirà un sostegno razionalizzato e diretto a singole PMI, comprese start-up e scale-up innovative, per lo sviluppo di soluzioni innovative e la loro adozione da parte degli Stati membri e dell'industria, con tempistiche di aggiudicazione o di attribuzione molto brevi e un chiaro collegamento con le esigenze degli Stati membri in termini di capacità. Dovrebbe pertanto consentire all'Unione di sperimentare nuovi approcci a sostegno dell'innovazione nel settore della difesa, integrando nel contempo gli strumenti dell'UE esistenti in relazione all'intera gamma di livelli di maturità, dimensioni dei consorzi, tempistiche e settori tecnologici contemplati. La rapida evoluzione delle minacce per la difesa richiede il passaggio a un approccio più flessibile, che consenta alle imprese innovative (in particolare le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative) di rispondere rapidamente alle sfide individuate in relazione alle capacità. Il programma dovrebbe pertanto dare priorità alle attività di innovazione basate sulle sfide con cicli di iterazione rapidi, direttamente collegate alle esigenze operative prioritarie degli Stati membri.

- (10) In particolare, il programma dovrebbe cercare di accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie per la difesa con un elevato potenziale di rottura che si prevede saranno pienamente sfruttabili nei prossimi 1-3 anni. Dovrebbe offrire agli innovatori la massima flessibilità possibile per proporre soluzioni nuove, anche da parte di singoli soggetti giuridici, consentendo nel contempo il subappalto di compiti specifici o la collaborazione con altri soggetti durante l'attuazione.
- (11) La sfida strutturale persistente per le PMI europee del settore della difesa, tra cui le start-up e le scale-up innovative, è però rappresentata dal divario tra un'innovazione di successo e l'implementazione operativa da parte delle forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati. Per colmare tale divario, il programma dovrebbe allinearsi alle effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri e dei paesi terzi associati. In tal modo dovrebbe sostenere l'adozione di soluzioni innovative da parte delle loro forze armate e dell'industria della difesa, in particolare da parte degli appaltatori principali e dei subappaltatori di primo livello. Il programma dovrebbe istituire una procedura accelerata per consentire all'Unione di sostenere la sperimentazione e l'implementazione di meccanismi di sostegno innovativi che rispondano alle esigenze più urgenti in materia di prontezza alla difesa, anche a sostegno delle iniziative faro europee per la prontezza.
- (12) A tal fine, il programma dovrebbe sostenere attività che prevedano prove, sperimentazioni e dimostrazioni sul campo. Tali attività dovrebbero consentire ai soggetti coinvolti di convalidare soluzioni innovative in condizioni operative realistiche, generando riscontri in tempo reale che possano essere utilizzati per perfezionare e migliorare le soluzioni attraverso un processo iterativo. Il coinvolgimento attivo degli Stati membri è fondamentale in ogni fase di questo processo, dalla definizione delle prescrizioni relative al collaudo alla valutazione delle capacità dimostrate. Ciò contribuirà a creare segnali di domanda credibili e ad agevolare le successive decisioni in materia di appalti. Il programma può inoltre sostenere l'adozione di nuove tecnologie e prodotti aggregando la domanda e utilizzando meccanismi di appalto innovativi, come i partenariati per l'innovazione. È inoltre possibile sviluppare piattaforme e servizi condivisi per rispondere alle esigenze operative comuni di più utenti finali.
- (13) Le capacità spaziali sono diventate fattori abilitanti indispensabili delle operazioni di difesa e sicurezza moderne, in quanto forniscono funzionalità critiche quali intelligence, sorveglianza e ricognizione, comunicazioni sicure, posizionamento,

navigazione e misurazione del tempo e allarme rapido. Inoltre, la crescente dipendenza delle forze armate da risorse spaziali, unita alla sempre maggiore vulnerabilità delle infrastrutture spaziali alle minacce, rende la resilienza e la reattività del settore spaziale europeo una priorità strategica. Lo spazio è individuato nel Libro bianco sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 come un fattore strategico fondamentale nell'ambito dei settori di capacità prioritari stabiliti dall'UE e dai suoi Stati membri, e la tabella di marcia sulla prontezza alla difesa propone uno scudo spaziale europeo come potenziale iniziativa faro. La natura a duplice uso delle tecnologie e dei servizi spaziali fa sì che l'innovazione nel settore spaziale abbia implicazioni dirette e immediate per le capacità di difesa e che la domanda proveniente dal settore della difesa possa accelerare lo sviluppo e la commercializzazione delle tecnologie spaziali europee. Il programma dovrebbe pertanto sostenere lo sviluppo di capacità di difesa spaziale innovative abilitate da tecnologie spaziali, coinvolgendo nuovi operatori e attori non tradizionali, al fine di migliorare l'autonomia strategica dell'Unione nel settore spaziale e di rafforzare l'EDTIB. Ciò significa tra l'altro contribuire allo sviluppo di un futuro servizio governativo di osservazione della Terra (EOGS) dotato di capacità di osservazione della Terra autonome, resilienti e idonee a impieghi di difesa. Il programma dovrebbe inoltre sostenere le attività nel settore spaziale volte ad accelerare l'adozione di capacità di difesa spaziale da parte degli Stati membri e dell'UE, in linea con il programma spaziale, il programma per una connettività sicura o in relazione alle attività del Centro satellitare dell'UE (SatCen), garantendo nel contempo la coerenza con le pertinenti iniziative dell'Unione connesse al settore spaziale.

- (14) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per l'adozione dei programmi di lavoro. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n.182/2011¹². Per garantire una rapida adozione di tali programmi di lavoro e, in ultima analisi, l'attuazione del programma a beneficio dell'ecosistema europeo delle PMI del settore della difesa, la Commissione dovrebbe poter ricorrere alla procedura consultiva di cui all'articolo 4 del suddetto regolamento.
- (15) Il programma di lavoro dovrebbe stabilire le sfide da affrontare, definite come inviti a presentare proposte che rispondano a esigenze di difesa specifiche individuate in coordinamento con gli Stati membri, sulla base di un processo strutturato che coinvolga questi ultimi per fare in modo che i progetti sostenuti rispondano ad effettive esigenze di difesa prioritarie degli Stati membri. A tal fine, il programma di lavoro può anche avvalersi dei contributi delle principali industrie e dell'AED al fine di rispondere a esigenze concrete e basate su obiettivi specifici in termini di capacità. In tutti i casi, è opportuno dare priorità alle sfide che riuniscono il più ampio sostegno possibile da parte degli Stati membri, e che quindi rispecchiano una domanda comune e un allineamento strategico effettivi e contribuiscono alla prontezza alla difesa dell'UE nel suo complesso. Affinché prenda in considerazione l'intero spettro dell'innovazione, il programma dovrebbe comprendere anche inviti a presentare proposte riguardanti obiettivi più ampi in materia di innovazione nel settore della difesa. Nella selezione dei progetti rientranti nell'ambito di tali inviti e sfide, la Commissione dovrebbe garantire che il programma contribuisca a rafforzare la

¹² [Regolamento \(UE\) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.](#)

capacità industriale nel settore della difesa in tutta l'Unione e ad affrontare minacce urgenti e durature.

- (16) Il programma mira a sostenere gli sforzi di innovazione degli operatori non tradizionali del settore della difesa, in primo luogo le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative. Il programma fornisce un sostegno mirato con cui punta ad accelerare la maturazione e il perfezionamento delle tecnologie e dei prodotti di rottura di tali operatori e ad avvicinarli al mercato, rafforzando in ultima analisi la loro competitività e la loro crescita.
- (17) Poiché il programma AGILE mira a sostenere la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, dovrebbero poter beneficiare del sostegno offerto da tale programma solo i soggetti giuridici stabiliti nell'UE o in paesi terzi associati e non sottoposti a controllo da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati. Inoltre, al fine di garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari e dei subappaltatori coinvolti in un'azione sostenuta dal programma dovrebbero essere situati sul territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato per l'intera durata dell'azione e i destinatari dovrebbero avere le loro strutture di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato. Per salvaguardare tali interessi essenziali di sicurezza e di difesa, i suddetti criteri di ammissibilità dovrebbero applicarsi anche ai finanziamenti erogati mediante appalti.
- (18) La valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED) ha messo in luce che gli oneri amministrativi e il tempo necessario per fornire garanzie quando un destinatario stabilito nell'UE è controllato da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato sono incompatibili con la rapidità e la flessibilità richieste per un'efficace attuazione del programma. Per risolvere questo problema e agevolare una rapida attuazione del programma, non dovrebbero essere consentite deroghe al principio secondo cui i destinatari non devono essere controllati da soggetti stabiliti al di fuori dell'UE o dei paesi associati. L'esperienza pratica maturata nei precedenti programmi per l'industria della difesa indica inoltre che la fornitura di garanzie comporta un'ulteriore complessità procedurale e periodi di valutazione più lunghi, mentre è improbabile che l'eliminazione di tale eccezione incida in modo significativo sul numero di soggetti ammissibili.
- (19) Per garantire che le forze armate degli Stati membri possano beneficiare di innovazione e tecnologie d'avanguardia, il programma dovrebbe poter fornire incentivi volti ad attrarre PMI, comprese start-up e scale-up innovative, che sono stabilite al di fuori dell'UE o dei paesi terzi associati ma hanno le potenzialità per contribuire in modo significativo al conseguimento degli obiettivi del programma. A tal fine, il programma di lavoro dovrebbe individuare specifiche procedure di aggiudicazione o di attribuzione che consentano a tali PMI di partecipare al programma AGILE anche se non soddisfano ancora i requisiti di ammissibilità relativi al loro stabilimento o allo stabilimento della loro struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato (intervento di incentivazione). In base a tale approccio, ai destinatari verrebbe concessa una deroga, temporanea e soggetta a condizioni, ai suddetti requisiti di ammissibilità, cui essi dovrebbero conformarsi entro il termine specificato nell'impegno giuridico per poter ricevere il sostegno dell'Unione. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione ed effettuare pagamenti solo se i requisiti di ammissibilità sono stati soddisfatti entro il termine del periodo di deroga.

- (20) Per fare in modo che l'intervento di incentivazione raggiunga il suo obiettivo, dovrebbe essere possibile derogare al requisito di ammissibilità secondo cui i destinatari devono essere stabiliti e avere la propria struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per poter ricevere il sostegno dell'Unione, sempre che tale sostegno abbia come obiettivo specifico agevolare la conformità a detti requisiti di ammissibilità, anche coprendo i costi associati al trasferimento dell'impresa o allo stabilimento della sua struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato.
- (21) Data la necessità di attuare le azioni sostenute nell'ambito del programma AGILE in tempi brevi, riducendo nel contempo al minimo gli oneri amministrativi che gravano sui richiedenti, è opportuno ricorrere a finanziamenti non collegati ai costi o ad opzioni semplificate in materia di costi, comprese somme forfettarie uniche, nei casi in cui il sostegno dell'Unione viene erogato sotto forma di sovvenzione. Il sostegno dell'Unione dovrebbe essere erogato sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti solo se gli obiettivi di un'azione specifica non possono essere conseguiti in altro modo.
- (22) Il funzionamento del settore industriale della difesa non segue le norme convenzionali e i modelli imprenditoriali che caratterizzano i mercati più tradizionali. La domanda proviene quasi esclusivamente dalle amministrazioni nazionali, che controllano anche tutte le acquisizioni di prodotti e di tecnologie per la difesa, comprese le esportazioni. Pertanto l'industria della difesa, in particolare gli innovatori non tradizionali di piccole dimensioni nel settore della difesa, non intraprende progetti sostanziali di innovazione autofinanziati, e spesso gli Stati membri e i paesi terzi associati ne finanziano integralmente i costi. Inoltre tali operatori incontrano ostacoli persistenti nell'accesso ai finanziamenti, compreso il cofinanziamento, in particolare ai finanziamenti privati per gli investimenti, a causa dei rischi che gli operatori del mercato associano a tali investimenti. Vista l'impellente necessità di stimolare investimenti a favore dell'innovazione nel settore della difesa, è dunque fondamentale sfruttare gli investimenti pubblici per tale settore dell'Unione. Poiché tali misure non verrebbero altrimenti adottate, appare giustificato che il sostegno finanziario dell'Unione possa coprire fino al 100 % dei costi ammissibili per le azioni ammissibili nell'ambito del programma AGILE.
- (23) Al fine di semplificare e accelerare ulteriormente il processo di presentazione e valutazione delle proposte, il sostegno dell'Unione dovrebbe essere erogato attraverso un'apposita procedura di valutazione, che preveda alcuni controlli dopo l'adozione della decisione di aggiudicazione o di attribuzione. I richiedenti dovrebbero essere invitati a presentare proposte corredate di una breve sintesi. Tale sintesi dovrebbe essere valutata prima di procedere alla valutazione integrale delle proposte sulla base dei pertinenti criteri di aggiudicazione o di attribuzione stabiliti nel programma di lavoro. Tale approccio mira a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sui richiedenti e a garantire la certezza finanziaria il più rapidamente possibile, accettando nel contempo un livello ragionevole di rischio finanziario o giuridico per l'Unione, proporzionato agli obiettivi perseguiti. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione e non erogare finanziamenti prima che sia stata completata la valutazione integrale.
- (24) Allo stesso scopo dovrebbe essere possibile derogare a determinati obblighi previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per quanto riguarda il contenuto delle domande di sovvenzione, i criteri di selezione e la procedura di valutazione. Ciò consentirebbe di adottare la decisione di attribuzione e di firmare la convenzione di

sovvenzione sulla base di una valutazione preliminare dei criteri di ammissibilità e di selezione, basandosi in particolare sulle autocertificazioni dei richiedenti, anche per quanto riguarda i requisiti relativi al controllo. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni di attribuzione senza ritardi e ultimare la valutazione finale dei criteri pertinenti entro quattro mesi dal termine per la presentazione delle domande. È opportuno tutelare adeguatamente gli interessi finanziari dell'Unione ed effettuare pagamenti solo dopo il completamento della valutazione finale.

- (25) In alternativa a tale procedura di valutazione accelerata, e affinché l'Unione possa sostenere soluzioni innovative senza un'iniziale restrizione o limitazione artificiale legata alla forma specifica che assume il sostegno dell'Unione, il programma AGILE dovrebbe prevedere un approccio più flessibile e accessibile per l'individuazione, la selezione e il sostegno di idee e progetti innovativi, anche attraverso procedure di aggiudicazione o di attribuzione neutre dal punto di vista degli strumenti. In base a tale approccio, le idee dovrebbero essere valutate e selezionate in base al loro merito in termini di contributo agli obiettivi del programma AGILE. Lo strumento di esecuzione del bilancio più appropriato ed efficace nell'ambito del programma – sia esso una sovvenzione, un appalto o altra forma di sostegno – dovrebbe essere determinato solo dopo la selezione sulla base delle caratteristiche, dei requisiti e dei meriti specifici del singolo progetto.
- (26) Affinché il programma continui ad attrarre una maggiore varietà di potenziali richiedenti e colmare un divario esistente nel ciclo di innovazione nel settore della difesa, risulta necessario e proporzionato prevedere che i costi sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione siano ammissibili al finanziamento, conformemente all'articolo 196, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Il programma AGILE si concentra su attività di sviluppo in fase avanzata che colmano il divario critico tra commercializzazione e appalti, avvicinando i prodotti e le tecnologie emergenti e di rottura per la difesa alla maturità di mercato e all'implementazione operativa. Le imprese innovative, in particolare le PMI, spesso avviano e autofinanziano attività di sviluppo prima che divengano disponibili opportunità di finanziamento formali. Ciò consentirà al programma di sostenere azioni critiche in materia di innovazione avviate fino a tre mesi prima della chiusura dell'invito a presentare proposte per beneficiare del sostegno dell'UE e di accelerare il completamento di tali azioni, garantendo un conseguimento tempestivo di risultati che consentano di rispondere alle sfide più urgenti che le forze armate degli Stati membri e dei paesi terzi associati si trovano ad affrontare.
- (27) La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ prevede che gli obblighi da essa stabiliti non si applichino agli appalti aggiudicati nel quadro di determinati programmi di cooperazione basati su ricerca e sviluppo. A seguito dell'adozione della direttiva XXX [direttiva omnibus 2025/0177(COD)], la direttiva sugli appalti nel settore della difesa e della sicurezza chiarisce che un progetto di ricerca e sviluppo gestito da istituzioni o organi dell'UE, attuato conformemente alle norme dell'Unione e finanziato dal bilancio dell'Unione costituisce un programma di cooperazione condotto congiuntamente da almeno due Stati membri, che può essere portato avanti nelle fasi successive a quella di ricerca e sviluppo. In tal caso, possono

¹³ Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

essere esclusi anche gli appalti aggiudicati nell'ambito del programma di follow-up. Tale esenzione si applica, in particolare, agli appalti aggiudicati nel quadro di progetti sostenuti dal programma AGILE.

- (28) Per garantire la sicurezza delle informazioni classificate al livello necessario, è essenziale rispettare le norme minime sulla sicurezza industriale all'atto della firma di convenzioni e accordi di finanziamento classificati. A tal fine, e conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili, gli Stati membri e i paesi terzi associati sul cui territorio sono stabiliti i destinatari dovrebbero istituire un quadro di sicurezza – comprendente istruzioni di sicurezza del progetto e una guida relativa alle classifiche di sicurezza – per i casi in cui l'attuazione del programma AGILE richieda o generi informazioni che giustificano un livello di classificazione.
- (29) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatte salve le norme dell'UE in materia di concorrenza, in particolare gli articoli da 101 a 109 TFUE e gli atti giuridici che danno attuazione a tali articoli.
- (30) Considerata l'urgenza di sostenere investimenti cruciali nelle capacità di difesa, e in particolare a favore dell'innovazione nel settore della difesa, nel contesto di pressanti sfide geopolitiche, è opportuno prevedere un'eccezione al periodo di otto settimane di cui all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica. Sulla stessa base, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (31) È opportuno stabilire una dotazione finanziaria indicativa per il programma AGILE.
- (32) Al programma si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509¹⁴. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
- (33) In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio¹⁶, del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio¹⁷ e del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio¹⁸, gli interessi finanziari dell'Unione

¹⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj>).

¹⁵ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/883/oj>).

¹⁶ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2988/oj>).

¹⁷ Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2185/oj>).

¹⁸ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1939/oj>).

devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine di irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative.

- (34) In particolare, in conformità dei regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illegali lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371¹⁹.
- (35) In conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere l'accesso e i diritti necessari alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce il programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (programma AGILE) per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027, ne determina gli obiettivi e il bilancio e stabilisce le forme di finanziamento nell'ambito del programma e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) "soggetto giuridico": persona giuridica costituita e riconosciuta come tale a norma del diritto dell'Unione, nazionale o internazionale, comprese le strutture per un programma europeo di armamento (SEAP) istituite a norma del regolamento (UE) 2025/2643, dotata di personalità giuridica e della capacità di agire a proprio nome, di esercitare diritti ed essere soggetta a obblighi, o un'entità priva di personalità giuridica di cui all'articolo 200, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
- 2) "controllo": possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
- 3) "prodotto per la difesa": beni, servizi e lavori che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 della direttiva 2009/81/CE;
- 4) "prodotto o tecnologia emergente e di rottura per la difesa": un prodotto o una tecnologia per la difesa che determina un cambiamento radicale, compreso un

¹⁹ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2017/1371/oj>).

cambio di paradigma nel concetto e nella gestione delle questioni inerenti alla difesa, anche sostituendo le attuali tecnologie per la difesa o rendendole obsolete, e che si prevede sarà pienamente sfruttabile al termine dell'azione;

- 5) "piccole e medie imprese" o "PMI": piccole e medie imprese quali definite all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- 6) "informazioni generali": qualsiasi informazione necessaria o utile per l'attuazione del programma, generata prima dell'azione o al di fuori del quadro della stessa, fornita e utilizzata ai fini dell'azione;
- 7) "informazioni acquisite": dati, know-how o informazioni generati durante l'esecuzione del programma, di qualunque forma o natura.

Articolo 3

Obiettivi

1. L'obiettivo generale del programma è sostenere la capacità di innovazione rapida delle PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative, per favorire una rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che consentano di rispondere alle sfide più recenti e in rapida evoluzione che le forze armate degli Stati membri si trovano ad affrontare, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, con particolare attenzione all'efficienza in termini di costi. Il programma promuove in tal modo la competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) e contribuisce a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, riducendo nel contempo le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.
2. Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
 - a) accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'Unione nel suo complesso;
 - b) favorire l'adozione, da parte delle forze armate degli Stati membri e degli appaltatori principali dell'industria europea della difesa, di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati da PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e la loro espansione in tutta Europa, rafforzando in tal modo il vantaggio tecnologico delle forze armate degli Stati membri e migliorando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di tali prodotti e tecnologie per la difesa in tutta l'UE.

Articolo 4

Bilancio

1. La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del programma tra il 1° gennaio 2027 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 115 000 000 EUR a prezzi correnti.
2. Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.
3. È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2027 per coprire le spese necessarie e per consentire la gestione delle azioni non completate

entro la fine del programma, nonché le spese a copertura delle attività e dei servizi operativi critici.

4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 5 possono essere utilizzati anche per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del programma, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, comprese la progettazione, la predisposizione, il collaudo e la certificazione, il funzionamento e la manutenzione di piattaforme e sistemi informatici istituzionali, nonché attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione del programma.

Articolo 5

Risorse aggiuntive

1. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono mettere a disposizione contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per il programma o una delle sue attività o dei suoi obiettivi specifici di cui all'articolo 3. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Le risorse destinate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono essere trasferite, su richiesta dello Stato membro interessato, al programma alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni del regolamento (UE) 2021/1060. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 o indirettamente in conformità della lettera c) del medesimo comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione dello strumento, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti ai programmi originari, conformemente alle condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 6

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1. Il programma è attuato in sinergia con altri programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

2. Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del programma possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'UE, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi, purché siano tutelati gli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tal fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma conformemente all'articolo 5 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, per le procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunte il comitato di valutazione può essere parzialmente composto da membri che sono rappresentanti dei partner nella procedura in questione.

Articolo 7

Paesi terzi associati al programma

1. I paesi terzi seguenti possono partecipare al programma mediante associazione completa o parziale allo stesso, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 3 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a tali paesi:
 - a) i membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo;
 - b) l'Ucraina, conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo di associazione UE-Ucraina.
2. Gli accordi di associazione per la partecipazione ai programmi con i paesi di cui all'articolo 7, paragrafo 1:
 - a) garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo che partecipa al programma;
 - b) stabiliscono le condizioni per la partecipazione al programma, compreso il calcolo dei contributi finanziari – consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione – per il programma e i rispettivi costi amministrativi;
 - c) non conferiscono al paese terzo alcun potere decisionale riguardo al programma;
 - d) garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;
 - e) se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.
3. Ai fini della lettera d), il paese terzo associato concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013, garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 TFUE, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo e assicura che le sue autorità competenti cooperino con la Procura europea (EPPO) nello svolgimento di indagini e nel

perseguimento dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, conformemente agli accordi internazionali o ad altre norme applicabili.

Articolo 8

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1. Il programma è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3. In conformità dell'articolo 196, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ove pertinente e necessario per l'attuazione di un'azione, i contributi finanziari possono riguardare azioni avviate e costi sostenuti prima della data di presentazione della proposta relativa a tali azioni, purché queste ultime non siano state avviate più di tre mesi prima della chiusura dell'invito a presentare proposte e non siano state completate prima della firma della convenzione di sovvenzione.
4. Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.
5. Conformemente all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.

Articolo 9

Ammissibilità

1. Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione previste dal programma.
2. Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta, possono essere ammissibili a ricevere finanziamenti dell'Unione uno o più dei soggetti giuridici seguenti:
 - a) soggetti stabiliti in uno Stato membro;
 - b) soggetti stabiliti in un paese terzo associato;
 - c) organizzazioni internazionali.
3. Per le azioni sostenute nell'ambito del programma che figurano nell'elenco di cui all'articolo 10, ad eccezione delle azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d), i destinatari dei finanziamenti dell'Unione sono PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui al presente articolo.

4. Fatta eccezione per le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera c), i destinatari sono stabiliti nell'UE o in un paese terzo associato e hanno le loro strutture di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato.
5. I destinatari non sono soggetti al controllo di un paese terzo non associato o di un soggetto di un paese terzo non associato.
6. Le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse dei destinatari dei finanziamenti dell'Unione che sono utilizzati ai fini dell'azione finanziata sono situati nel territorio di uno Stato membro o di un paese terzo associato per l'intera durata dell'azione.
7. Laddove non dispongano prontamente di alternative o infrastrutture, attrezzature, beni e risorse adeguati nell'Unione o in un paese terzo associato, i destinatari dei finanziamenti dell'Unione coinvolti in un'azione possono utilizzare le proprie infrastrutture, le proprie attrezzature, i propri beni o le proprie risorse situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi terzi associati, purché tale uso non sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'UE e dei suoi Stati membri, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, e sia coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3. I costi relativi alle attività che utilizzano tali infrastrutture, attrezzature, beni o risorse non sono ammissibili al sostegno da parte del programma.
8. È possibile considerare conformi alle condizioni di ammissibilità di cui al presente paragrafo i soggetti giuridici che hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092²⁰, (UE) 2021/697²¹, (UE) 2023/1525²² o (UE) 2023/2418²³ del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma del regolamento (UE) 2025/1106²⁴ e a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni.

²⁰ Regolamento (UE) 2018/1092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione (GU L 200 del 7.8.2018, pag. 30, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1092/oj>).

²¹ Regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il Fondo europeo per la difesa e abroga il regolamento (UE) 2018/1092 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 149, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/697/oj>).

²² Regolamento (UE) 2023/1525 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 2023, sul sostegno alla produzione di munizioni (ASAP) (GU L 185 del 24.7.2023, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1525/oj>).

²³ Regolamento (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, sull'istituzione di uno strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa mediante appalti comuni (EDIRPA) (GU L, 2023/2418, 26.10.2023, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2418/oj>).

²⁴ Regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio, del 27 maggio 2025, che istituisce lo strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE) mediante il rafforzamento dell'industria europea della difesa (GU L, 2025/1106, 28.5.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1106/oj>).

9. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione non sono ammissibili al finanziamento le azioni seguenti:
- a) azioni o parti di esse che siano già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private, ad eccezione dei contributi dell'Unione nel contesto delle azioni sinergiche di cui all'articolo 6;
 - b) azioni relative allo sviluppo di prodotti e tecnologie il cui uso, il cui sviluppo o la cui fabbricazione sono vietati dal diritto internazionale applicabile.

Articolo 10

Azioni AGILE

1. Le azioni ammissibili al finanziamento nell'ambito del programma realizzano gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento e possono assumere una delle forme seguenti, o una loro combinazione:
- a) sostegno al rapido sviluppo di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche laddove tale sviluppo si basi sull'integrazione e sull'adattamento di tecnologie civili potenzialmente a duplice uso a fini di difesa;
 - b) sostegno alla diffusione sul mercato di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, anche attraverso apposite prove e dimostrazioni iterative sul campo e il sostegno all'aggregazione della domanda;
 - c) sostegno allo stabilimento di un soggetto o della relativa struttura di gestione esecutiva nell'UE o in un paese terzo associato per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b);
 - d) azione di sostegno necessaria per un'efficace attuazione delle azioni di cui alle lettere a) e b), tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la qualificazione, la certificazione, l'accesso alle infrastrutture, l'accesso a capacità e processi di fabbricazione innovativi, lo sviluppo delle competenze, gli appalti per studi e le attività di creazione e rafforzamento di ecosistemi.
2. Il programma può fornire sostegno ad azioni per una rapida modernizzazione di prodotti e tecnologie esistenti, purché l'uso delle informazioni preesistenti, della proprietà intellettuale o degli altri diritti necessari per eseguire l'azione non sia sottoposto, da paesi terzi non associati o da soggetti di paesi terzi non associati, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, a restrizioni che impediscano l'attuazione efficace dell'azione.
3. I destinatari del programma beneficiano, ove possibile e opportuno, di un accesso rapido alle strutture di prova e di sperimentazione dell'UE e all'acceleratore d'impresa EUDIS.

Articolo 11

Criteri di aggiudicazione o di attribuzione

1. Ove pertinente e opportuno a seconda della natura della procedura di aggiudicazione o di attribuzione, e conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, i

criteri di aggiudicazione o di attribuzione sono stabiliti nei programmi di lavoro di cui all'articolo 16 e tengono conto dei principi seguenti:

- a) potenziale di rottura;
 - b) qualità della proposta e capacità di attuare l'azione;
 - c) impatto nel settore della difesa, alla luce delle esigenze degli Stati membri e dei paesi terzi associati, anche per quanto riguarda l'efficienza in termini di costi, la velocità della fornitura e la prontezza all'uso operativo.
2. Il programma di lavoro di cui all'articolo 16 stabilisce ulteriori dettagli sull'applicazione dei criteri di aggiudicazione o di attribuzione di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli obiettivi dell'invito a presentare proposte, nonché la procedura di selezione e valutazione.

Articolo 12

Procedura di valutazione e di aggiudicazione o di attribuzione

1. Per garantire che le azioni elencate all'articolo 10 possano essere efficacemente attuate senza indebiti ritardi, il programma di lavoro può individuare procedure di aggiudicazione o di attribuzione, in regime di gestione diretta o indiretta, che beneficiano di una procedura di aggiudicazione o di attribuzione accelerata e semplificata.
2. In deroga agli articoli 199, 201 e 203 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per quanto riguarda le sovvenzioni, e all'articolo 170, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, per quanto riguarda gli appalti, alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione individuate nel programma di lavoro possono applicarsi le condizioni seguenti:
 - a) limitazione dei requisiti relativi alla decisione di aggiudicazione o di attribuzione e alla firma degli impegni giuridici a una valutazione preliminare dei criteri di aggiudicazione o di attribuzione e di esclusione; la decisione di aggiudicazione o di attribuzione può essere adottata basandosi solo su un'autodichiarazione dei richiedenti e degli offerenti in merito ai criteri di selezione e di ammissibilità, in particolare per quanto riguarda il controllo, senza richiedere i documenti giustificativi corrispondenti durante la valutazione preliminare. La Commissione ultima la valutazione finale senza indebiti ritardi;
 - b) i risultati della valutazione preliminare sono comunicati ai richiedenti e agli offerenti entro un termine specificato nel programma di lavoro; la decisione di aggiudicazione o di attribuzione è adottata entro un termine specificato nel programma di lavoro.
3. Se la valutazione finale di cui al paragrafo 2, lettera a), permette di concludere che il destinatario non soddisfa tutti i criteri di ammissibilità e di selezione, l'impegno giuridico è risolto.
4. Il programma di lavoro può istituire procedure mirate di aggiudicazione o di attribuzione dal basso verso l'alto articolate in due fasi conformemente alle regole seguenti:
 - a) nella prima fase è possibile pubblicare un invito a manifestare interesse senza precisare il tipo di attività o lo strumento di esecuzione del bilancio da

utilizzare, per consentire ai richiedenti e agli offerenti di presentare proposte di progetti o offerte per beni, lavori o servizi che potrebbero contribuire agli obiettivi del presente regolamento, come indicato nel programma di lavoro di cui all'articolo 16.

Le proposte e le offerte sono valutate e classificate sulla base di criteri di aggiudicazione o di attribuzione comuni, illustrati nel programma di lavoro, quali il loro contributo comparativo agli obiettivi. Il comitato di valutazione determina lo strumento più appropriato di esecuzione del bilancio in regime di gestione diretta o indiretta e propone l'importo massimo e la forma del contributo dell'Unione;

- b) durante la seconda fase, nei limiti del bilancio disponibile, i richiedenti o gli offerenti i cui progetti o le cui offerte sono state valutate positivamente sono invitati a adeguare e completare la loro proposta o offerta conformemente alle conclusioni del comitato di valutazione.

La procedura di aggiudicazione o di attribuzione procede altrimenti in conformità delle norme di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 applicabili al rispettivo strumento di esecuzione del bilancio.

Articolo 13

Intervento di incentivazione

1. In deroga all'articolo 9 del presente regolamento, il programma di lavoro può specificare che una procedura di aggiudicazione o di attribuzione assume la forma di un intervento di incentivazione per consentire una deroga, temporanea e soggetta a condizioni, al rispetto dei criteri di ammissibilità riguardanti il luogo di stabilimento o la gestione esecutiva.
2. La conformità ai criteri di ammissibilità che sono oggetto di una deroga temporanea a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve essere conseguita e valutata entro il termine specificato nell'impegno giuridico. Il sostegno dell'Unione è fornito una volta soddisfatti tutti i requisiti.
3. Qualora i criteri di ammissibilità che sono oggetto di una deroga temporanea a norma del paragrafo 1 del presente articolo non siano soddisfatti entro il termine specifico indicato nell'impegno giuridico, l'azione è considerata non ammissibile e l'eventuale finanziamento dell'Unione è interamente recuperato.
4. Ai fini del presente articolo non è versato alcun prefinanziamento.

Articolo 14

Tassi di finanziamento

Fatto salvo l'articolo 193 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il programma può finanziare fino al 100 % dei costi ammissibili.

Articolo 15

Proprietà dei risultati

1. I risultati delle azioni sostenute dal programma non sono sottoposti ad alcun controllo o restrizione da parte di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi

non associati, direttamente o indirettamente attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi, anche in termini di trasferimento di tecnologia.

2. Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri con riguardo alla loro politica in materia di esportazione di tecnologie e attrezzature militari.
3. I trasferimenti di tecnologia sono effettuati nel pieno rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa e, se del caso, del regolamento (UE) 2021/821, che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso.
4. Fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo, qualsiasi trasferimento di titolarità o concessione di licenze esclusive a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato in relazione a risultati generati attraverso il programma, che avvenga entro tre anni dal pagamento finale dell'azione, è soggetto a notifica e approvazione preventive da parte della Commissione o delle autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo associato a condizioni che garantiscano la tutela degli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione. Qualora tale trasferimento di titolarità sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'UE e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi di cui all'articolo 3, il sostegno erogato a titolo del programma è rimborsato.
5. Qualora il sostegno dell'Unione sia erogato sotto forma di un appalto pubblico per uno studio, i risultati sono di proprietà dell'Unione e tutti gli Stati membri o i paesi terzi associati hanno diritto, previa richiesta scritta, a una licenza non esclusiva e gratuita per l'uso dello studio.
6. Qualora il sostegno dell'Unione sia erogato sotto forma di sovvenzione, alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'UE, così come alle amministrazioni erogatrici, spettano, su richiesta, diritti di accesso a titolo gratuito ai risultati, senza che ciò incida sulla titolarità di questi ultimi, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale sulle informazioni generali, ai soli fini dell'elaborazione, dell'attuazione e del monitoraggio delle politiche o dei programmi dell'Unione esistenti nei settori di loro competenza, così come il diritto di attribuire la sovvenzione.

Articolo 16

Programma di lavoro

1. Il programma è attuato mediante un programma di lavoro come previsto all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Il programma di lavoro indica in dettaglio le categorie di azioni da sostenere a titolo del programma. Tali categorie sono in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 3.
3. Fatta eccezione per la procedura di aggiudicazione o di attribuzione di cui all'articolo 12, paragrafo 5, il programma di lavoro contiene requisiti funzionali, se del caso, e precisa la forma del finanziamento dell'Unione a norma dell'articolo 8, senza impedire la concorrenza tra gli inviti a presentare proposte.

4. La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

Articolo 17

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. L'Agenzia europea per la difesa (AED) è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare ai lavori del comitato.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 18

Rapporto con la direttiva 2009/81/CE

L'appalto pubblico di uno Stato membro riguardante qualsiasi prodotto per la difesa derivante da un'azione sostenuta nell'ambito del programma è considerato un appalto aggiudicato nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo di cui all'articolo 13, lettera c), della direttiva 2009/81/CE [a seguito dell'adozione della direttiva omnibus 2025/0177(COD)].

Articolo 19

Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate

1. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento:
 - a) gli Stati membri e i paesi terzi associati sul cui territorio sono stabiliti i destinatari valutano la natura sensibile delle informazioni generali e acquisite trattate durante l'attuazione delle azioni finanziate;
 - b) se tali informazioni recano un livello di classificazione nazionale, gli Stati membri e i paesi terzi associati di cui alla lettera a) stabiliscono il quadro di sicurezza adeguato, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali;
 - c) ciascuno Stato membro assicura di offrire un livello di protezione delle informazioni classificate UE equivalente a quello previsto dalle norme di sicurezza del Consiglio di cui alla decisione 2013/488/UE;
 - d) la Commissione protegge le informazioni classificate ricevute in relazione al programma conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444.
2. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e sensibili tra la Commissione e gli Stati membri e i paesi terzi associati nonché, se del caso, con i richiedenti e i destinatari, la Commissione mette a disposizione un sistema di scambio sicuro accreditato. Tale sistema tiene conto delle norme di sicurezza nazionali degli Stati membri.

Articolo 20

Audit

Gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione effettuati da persone o soggetti, compresi persone o soggetti diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'UE, costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La Corte dei conti europea esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione conformemente all'articolo 287 TFUE.

Articolo 21

Informazione, comunicazione e pubblicità

1. I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine dei finanziamenti e ne garantiscono la visibilità, anche quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, tra cui i media e il pubblico.
2. La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul presente regolamento, sulle azioni intraprese a norma del presente regolamento e sui risultati ottenuti.
3. Le risorse finanziarie destinate al programma possono contribuire all'organizzazione di attività di divulgazione, eventi di abbinamento e attività di sensibilizzazione, anche al fine di aprire le catene di approvvigionamento per favorire la partecipazione transfrontaliera delle PMI.

Articolo 22

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
La presidente

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA	3
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa	3
1.2.	Settore/settori interessati	3
1.3.	Obiettivi	3
1.3.1.	Obiettivi generali.....	3
1.3.2.	Obiettivi specifici	3
1.3.3.	Risultati e incidenza previsti	3
1.3.4.	Indicatori di prestazione	3
1.4.	La proposta/iniziativa riguarda:	4
1.5.	Motivazione della proposta/iniziativa.....	4
1.5.1.	Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa.....	4
1.5.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.	4
1.5.3.	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	4
1.5.4.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti	5
1.5.5.	Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione	5
1.6.	Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria	6
1.7.	Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti.....	6
2.	MISURE DI GESTIONE.....	8
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni.....	8
2.2.	Sistema o sistemi di gestione e di controllo	8
2.2.1.	Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti.....	8
2.2.2.	Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli	8
2.2.3.	Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura).....	8
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità.....	9
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	10

3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate.....	10
3.2.	Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti.....	12
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi.....	12
3.2.1.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	12
3.2.1.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	17
3.2.2.	Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi.....	22
3.2.3.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	24
3.2.3.1.	Stanziamenti dal bilancio votato.....	24
3.2.3.2.	Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne.....	24
3.2.3.3.	Totale degli stanziamenti.....	24
3.2.4.	Fabbisogno previsto di risorse umane.....	25
3.2.4.1.	Finanziamento a titolo del bilancio votato.....	25
3.2.4.2.	Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne.....	26
3.2.4.3.	Fabbisogno totale di risorse umane.....	26
3.2.5.	Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali.....	28
3.2.6.	Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale.....	28
3.2.7.	Partecipazione di terzi al finanziamento.....	28
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate.....	29
4.	DIMENSIONI DIGITALI.....	29
4.1.	Prescrizioni di rilevanza digitale.....	30
4.2.	Dati.....	30
4.3.	Soluzioni digitali.....	31
4.4.	Valutazione dell'interoperabilità.....	31
4.5.	Misure a sostegno dell'attuazione digitale.....	32

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE)

1.2. Settore/settori interessati

Industria della difesa, ricerca e innovazione, competitività.

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

L'obiettivo generale del programma è favorire la rapida fornitura di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa che affrontino le sfide più recenti e in rapida evoluzione con cui si confrontano le forze armate degli Stati membri, in particolare quelle derivanti dalla guerra di aggressione mossa dalla Russia nei confronti dell'Ucraina. Il programma mira ad aumentare la capacità di innovazione rapida e la reattività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB), promuovendone la competitività e contribuendo a rafforzare la prontezza dell'Unione alla difesa, nonché a ridurre le dipendenze strategiche da paesi terzi non associati.

1.3.2. Obiettivi specifici

Il programma persegue due obiettivi specifici:

accelerare in misura significativa i cicli di innovazione dei prodotti e delle tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati in tutta l'Unione da PMI, comprese start-up e scale-up innovative, tenendo conto delle esigenze urgenti degli Stati membri e sfruttando il potenziale di innovazione dell'industria dell'UE nel suo complesso;

favorire l'adozione, da parte delle forze armate degli Stati membri e degli appaltatori principali dell'industria europea della difesa, di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa sviluppati da PMI, comprese start-up e scale-up innovative, e la loro espansione in tutta Europa, rafforzando in tal modo il vantaggio tecnologico delle forze armate degli Stati membri e migliorando la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento di prodotti e tecnologie per la difesa in tutta l'Unione.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Si prevede che il programma AGILE dimostrerà nuovi percorsi per un sostegno più efficiente all'innovazione nel settore della difesa, che potrebbero orientare la riflessione sui futuri programmi di innovazione dell'UE nel settore della difesa, nell'ambito delle proposte della Commissione relative al quadro finanziario pluriennale che si applicherà a partire dal 2028.

Il programma testerà meccanismi di finanziamento razionalizzati per le start-up, le scale-up e le PMI innovative nel settore della difesa, dimostrando percorsi più rapidi verso il mercato per l'innovazione nel settore della difesa. Rafforzerà la prontezza alla difesa fornendo soluzioni di difesa innovative in linea con le esigenze delle forze armate negli Stati membri dell'UE e nei paesi associati.

Contribuirà ad aumentare la protezione delle persone nell'UE, migliorando il vantaggio tecnologico delle forze armate e rafforzando la deterrenza.

Dimostrerà la fattibilità di una riduzione degli oneri amministrativi e di un'accelerazione delle procedure a beneficio delle imprese destinatarie del sostegno (in particolare le PMI, comprese le start-up e le scale-up innovative), che attualmente risentono in misura sproporzionata delle tempistiche lunghe degli attuali programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, fornendo insegnamenti preziosi per i programmi futuri.

1.3.4. *Indicatori di prestazione*

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

I progressi verso l'obiettivo specifico 1 verranno monitorati attraverso il numero delle domande ricevute e delle proposte selezionate per ciascun invito, tenendo conto anche della partecipazione di nuovi innovatori nel settore della difesa, e attraverso il tempo medio per l'attribuzione/la firma della convenzione di sovvenzione, misurato dalla chiusura dell'invito alla firma dell'atto di concessione del finanziamento dell'Unione e all'erogazione dei fondi corrispondenti. L'obiettivo è limitare il tempo di attribuzione a 4 mesi, a fronte di una base di partenza di 8 mesi (sulla base dell'esperienza maturata nell'esecuzione del FED).

I progressi verso l'obiettivo specifico 2 verranno monitorati attraverso il numero delle proposte selezionate per ciascun invito, in particolare per quanto riguarda le azioni relative alla diffusione transfrontaliera di prodotti e tecnologie emergenti e di rottura per la difesa, monitorando i progressi compiuti dai partecipanti al programma e la misura in cui i progetti finanziati portano all'adozione dei prodotti e delle tecnologie pertinenti da parte delle forze armate o degli appaltatori principali degli Stati membri. Le basi di partenza e i valori-obiettivo verranno determinati all'avvio del programma e riesaminati alla fine del periodo di programmazione (durata di un anno).

1.4. **La proposta/iniziativa riguarda:**

- una nuova azione;
- una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria²⁵;
- la proroga di un'azione esistente;
- la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa*

Dato che il programma è circoscritto all'attuale QFP, tutte le necessità sono a breve e medio termine. La priorità immediata è predisporre le strutture di governance e operative del programma e pubblicare inviti a presentare proposte il prima possibile, così da massimizzare il tempo disponibile per l'attuazione dei progetti e

²⁵ A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

l'assorbimento del bilancio, consentendo ai progetti finanziati di produrre risultati tangibili prima della fine del periodo di programmazione.

Calendario indicativo dell'attuazione: adozione del regolamento entro la fine del 2026, pubblicazione del primo programma di lavoro e degli inviti a presentare proposte all'inizio del 2027 e firma delle convenzioni di sovvenzione entro il secondo/terzo trimestre del 2027.

- 1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

Un'azione coordinata a livello dell'UE è fondamentale per conseguire rapidamente una deterrenza credibile e una leadership tecnologica nel settore della difesa. I rapidi cicli di innovazione osservati nelle operazioni militari moderne, come evidenziato dalla guerra in Ucraina, richiedono che l'UE sia in grado di sviluppare e diffondere rapidamente soluzioni di difesa innovative. Da soli, gli Stati membri non sono in grado di intervenire nella misura e alla velocità necessarie per affrontare a un livello sufficiente le sfide individuate in linea con gli interessi strategici dell'UE. Non tutti gli Stati membri dispongono di meccanismi per sostenere una rapida innovazione nel settore della difesa; di conseguenza, in alcuni paesi le imprese innovative non hanno accesso a opportunità di finanziamento. Anche laddove esistono, gli strumenti nazionali hanno generalmente un orientamento nazionale e non hanno la portata necessaria per sostenere la diffusione transfrontaliera di soluzioni che soddisfino le esigenze operative a livello dell'UE. Ciò si traduce in sforzi frammentati, investimenti duplicati e opportunità mancate di collaborazione in tutta la base industriale e tecnologica di difesa dell'UE (EDTIB).

Un'azione a livello dell'UE come il programma AGILE apporta un chiaro valore aggiunto garantendo che tutte le imprese di tutti gli Stati membri abbiano pari accesso a finanziamenti rapidi e razionalizzati, indipendentemente dalla politica nazionale del loro paese di origine. Operando a livello dell'UE con procedure semplificate e tempi di aggiudicazione o di attribuzione brevi, il programma AGILE può rispondere ai ritmi delle guerre moderne in modo più efficace rispetto ad approcci nazionali frammentati. Lo strumento punta ad affrontare le sfide transfrontaliere sostenendo soluzioni che soddisfino le esigenze operative degli Stati membri dell'UE, sfruttando il potenziale innovativo dell'ecosistema industriale dell'UE nel suo complesso e consentendo a nuovi operatori del settore della difesa di emergere in tutta l'UE. Questo approccio coordinato riduce le duplicazioni, massimizza l'impatto degli investimenti dell'UE e riduce la dipendenza collettiva dai sistemi di paesi terzi. Tutto questo non è conseguibile con le sole azioni dei singoli Stati membri.

- 1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La concezione del programma si basa sugli insegnamenti tratti dai programmi di difesa esistenti, tra cui il Fondo europeo per la difesa (FED) e la relativa relazione di valutazione intermedia. Sulla base di tali esperienze e in piena complementarità con il FED, il programma AGILE mira a introdurre un approccio al sostegno all'innovazione nel settore della difesa più agile e reattivo e adattato alle esigenze in

rapida evoluzione di tale settore dell'UE. Il programma si basa inoltre su ampie consultazioni di portatori di interessi del settore della difesa (anche attraverso il dialogo strategico del 2025 con l'industria europea della difesa e il dialogo sull'attuazione in preparazione del pacchetto omnibus sulla prontezza alla difesa).

Il programma AGILE adotterà metodologie e processi semplificati, anche per quanto riguarda la governance, la procedura di selezione, di valutazione e di aggiudicazione o di attribuzione e la valutazione dell'ammissibilità, al fine di consentire un processo decisionale più rapido e ridurre gli oneri amministrativi (sia per i richiedenti che per la Commissione). Questo approccio razionalizzato favorirà un sostegno rapido a soluzioni di difesa innovative.

Il programma AGILE si concentrerà sulla fornitura di un sostegno mirato a singoli soggetti, in particolare PMI, comprese start-up e scale-up innovative, che sono spesso in prima linea sul fronte dell'innovazione. Tale approccio non solo semplificherà il processo di presentazione delle domande e di finanziamento, ma consentirà anche di fornire un sostegno più diretto ed efficace a questi operatori chiave dell'ecosistema dell'innovazione nel settore della difesa.

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Il programma proposto è pienamente compatibile con l'attuale QFP 2021-2027, in quanto non richiede nuove risorse di bilancio né alcuna modifica dello stanziamento di bilancio complessivo per i programmi esistenti. Comporta invece la riassegnazione di dotazioni esistenti per lo spazio e la difesa a sostegno di una rapida innovazione nel settore della difesa.

Il programma opererà nell'ambito del quadro finanziario esistente, sfruttando le sinergie con altri strumenti dell'UE, quali il Fondo europeo per la difesa (FED) e il Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Sfruttando i punti di forza di tali programmi, colmando lacune specifiche e operando in maniera pienamente complementare, il programma AGILE migliorerà l'efficacia e l'efficienza complessive dei finanziamenti dell'UE in questo settore.

L'attuazione del programma AGILE nel 2027 fornirà insegnamenti e informazioni che potranno servire a orientare l'approccio all'innovazione nel settore della difesa nell'ambito del prossimo QFP.

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Data la fase attuale del QFP 2021-2027, la disponibilità di nuove fonti di finanziamento è limitata. Di conseguenza, il finanziamento del programma si basa su riassegnazioni interne nell'ambito del QFP attuale.

La dotazione finanziaria totale assegnata al programma ammonta a 115 milioni di EUR, che saranno finanziati interamente mediante riassegnazione di risorse da programmi esistenti nella sfera di competenza della direzione generale per l'Industria della difesa e lo spazio (DG DEFIS). La ripartizione delle fonti di finanziamento è la seguente:

35 milioni di EUR dal programma per l'industria europea della difesa (EDIP);

35 milioni di EUR dal Fondo europeo per la difesa (FED);

22,5 milioni di EUR dal programma spaziale dell'UE;

22,5 milioni di EUR dal programma per una connettività sicura.

Questo approccio consente l'uso ottimale delle risorse disponibili a sostegno della difesa, garantendo che il programma possa essere attuato senza richiedere finanziamenti aggiuntivi a titolo del bilancio dell'UE.

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

- in vigore a decorrere dal XX/XX/XX fino al XX/XX/XX;
- incidenza finanziaria dal 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2027 al 2029 per gli stanziamenti di pagamento.

Durata illimitata

- Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

Gestione diretta a opera della Commissione:

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
- a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

Il regolamento sul programma AGILE garantisce la possibilità di selezionare diversi metodi di attuazione: gestione diretta, gestione indiretta o una combinazione delle due. La scelta del metodo di attuazione verrà effettuata caso per caso nell'ottica di massimizzare l'impatto,

l'efficienza e l'efficacia delle risorse assegnate al programma. Ad esempio, la gestione indiretta potrà essere utilizzata per determinate attività, come le campagne di collaudo e convalida, nell'ambito delle quali è possibile sfruttare competenze e capacità esistenti, ad esempio anche per l'Agenzia europea per la difesa. Questo approccio flessibile consentirà l'uso ottimale delle risorse e garantirà che gli obiettivi del programma siano conseguiti in modo tempestivo ed efficace.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Data la durata limitata dello strumento, la Commissione preparerà una relazione di attuazione alla fine del periodo di attuazione per presentare i principali risultati e insegnamenti tratti. Ciò orienterà le decisioni sulla progettazione del sostegno all'innovazione nel settore della difesa nell'ambito del prossimo QFP, che si applicherà a partire dal 2028.

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. *Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti*

Il programma utilizzerà tutte le forme di finanziamento dell'UE disponibili nell'ambito del regolamento finanziario, comprese sovvenzioni, premi e appalti. Ciò consentirà al programma di rispondere alle diverse esigenze delle imprese, dallo sviluppo di prototipi al collaudo e alla convalida, prestando particolare attenzione alle tecnologie e ai prodotti con un livello di maturità tecnologica elevato.

Utilizzando una serie di strumenti di finanziamento, il programma può fornire un sostegno adeguato alle esigenze specifiche di ciascun progetto e può contribuire a colmare il divario tra la ricerca e la diffusione sul mercato. Il programma punterà a erogare pagamenti sulla base delle tappe fondamentali raggiunte, garantendo che i finanziamenti siano legati a risultati concreti. Il programma sarà concepito in modo da trovare un equilibrio tra l'esigenza di rapidità e flessibilità e la necessità di un controllo e di una gestione dei rischi efficaci. Il programma disporrà inoltre di un meccanismo per recuperare i finanziamenti qualora si accerti che i richiedenti non soddisfano i criteri di ammissibilità e di selezione e cercherà di garantire tempi rapidi per l'attribuzione delle sovvenzioni, assicurando nel contempo la predisposizione dei controlli necessari.

2.2.2. *Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli*

Il programma ha individuato il rischio che alla fine alcuni richiedenti possano risultare non pienamente conformi ai criteri di ammissibilità. Per attenuare tale rischio, il programma effettuerà una valutazione preliminare dei criteri di selezione e di ammissibilità sulla base di autocertificazioni dei richiedenti. Per assicurare un ulteriore livello di controllo, nell'ambito del programma verranno selezionati anche campioni casuali di richiedenti sui quali la REA effettuerà valutazioni complete per quanto riguarda la proprietà e il controllo.

Tale approccio è considerato equilibrato e giustificato, dato che il programma si concentra sul sostegno alle PMI nel settore della difesa. I dati interni dei programmi dell'UE nel settore della difesa indicano che la stragrande maggioranza delle PMI del settore della difesa nell'Unione europea è controllata da soggetti dell'UE e il rischio di non conformità è pertanto considerato relativamente basso. Nel caso in cui alla fine il richiedente sia considerato non conforme ai criteri di ammissibilità, il programma prevede il recupero dei fondi eventualmente versati dall'Unione.

Il programma comprenderà inoltre un intervento di incentivazione, nell'ambito del quale è possibile derogare a taluni criteri di ammissibilità (in particolare a quello relativo allo stabilimento nell'UE) a determinate condizioni, a patto che il beneficiario soddisfi tali criteri entro un termine specificato. Per ridurre al minimo i rischi associati a tale intervento, non sarà versato alcun prefinanziamento ai beneficiari che ricevono finanziamenti nell'ambito di questo regime. Il sistema di controllo interno sarà concepito in modo da garantire una gestione efficace di questi rischi e il conseguimento degli obiettivi del programma.

2.2.3. *Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)*

Secondo le stime, il costo dei controlli per il programma è pari al 2-3 % circa della dotazione complessiva del programma, che è considerato un importo ragionevole e proporzionato in considerazione degli obiettivi e del profilo di rischio del programma. Tale stima tiene conto dei costi di svolgimento delle valutazioni preliminari, del campionamento casuale ai fini delle valutazioni relative alla proprietà e al controllo e di altre misure di controllo.

Secondo le stime, il livello di rischio di errore previsto è basso, dato che il programma è incentrato su pagamenti basati sul raggiungimento di tappe fondamentali e sul meccanismo di recupero dei finanziamenti nel caso in cui si accerti che i richiedenti non soddisfano i criteri di ammissibilità e di selezione. Il programma mira a mantenere un tasso di errore inferiore al 2 %, in linea con l'obiettivo generale della Commissione. L'efficacia in termini di costi dei controlli verrà periodicamente riesaminata e valutata per garantire che essi rimangano proporzionati ed efficaci nel contesto della gestione dei rischi del programma.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Il programma AGILE si baserà sulle misure e sui quadri esistenti per la prevenzione e l'individuazione di frodi e irregolarità. Il programma sarà soggetto al quadro generale antifrode della Commissione, che prevede il monitoraggio e la segnalazione periodici dei rischi di frode e di episodi pertinenti. La Commissione continuerà a collaborare strettamente con l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e con altre autorità competenti per prevenire frodi e irregolarità ed effettuare indagini al riguardo.

Inoltre gli audit sull'utilizzo del contributo dell'Unione saranno effettuati da persone o soggetti, compresi persone o soggetti diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione, e costituiranno la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell'articolo 127 del regolamento finanziario. La Corte dei conti europea esaminerà inoltre i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione conformemente all'articolo 287 TFUE.

INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ²⁶ .	di paesi EFTA ²⁷	di paesi candidati e potenziali candidati ²⁸	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
5	13.0901 Programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa	Diss.	SÌ	NO	NO	NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non n diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

²⁶ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

²⁷ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁸ Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Fonte di finanziamento degli stanziamenti nell'ambito del programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa (AGILE)

Contributo dalla rubrica 1	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
E.04020100.02 Galileo							-11,250	-11,250
E.04020200 Copernicus							-11,250	-11,250
E.04030100 Connettività sicura							+22,500	+22,500
Totale rubrica 1							0,000	0,000
Contributo dalla rubrica 5	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale
E.13030100 FED							-35,000	-35,000
E.13010600 EDIP							-3,500	-3,500
E.13080100 EDIP							-31,500	-31,500
E.13050100 Connettività sicura							-45,000	-45,000
Totale rubrica 5							-115,000	-115,000

3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.2.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		5	Sicurezza e difesa – polo tematico 13 Difesa					
DG DEFIS			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027	
			2024	2025	2026	2027		
Stanziamenti operativi								
13.0901 Programma per un'innovazione agile e rapida nel settore della difesa	Impegni	(1a)				115,000	115,000	
	Pagamenti	(2a)				30,000	30,000	
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					0,000	
	Pagamenti	(2b)					0,000	
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici								
		(3)						
TOTALE stanziamenti per la DG DEFIS		Impegni	=1a+1b+3	0,000	0,000	0,000	115,000	115,000
		Pagamenti	=2a+2b+3	0,000	0,000	0,000	30,000	30,000
			Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE QFP 2021-2027	
			2024	2025	2026	2027		
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	115,000	115,000	
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	30,000	30,000	
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	115,000	115,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	30,000	30,000
			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	115,000	115,000
	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	30,000	30,000
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	0,000	0,000	0,000	115,000	115,000
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,000	0,000	30,000	30,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	7	"Spese amministrative"					
DG DEFIS			Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021- 2027
• Risorse umane			0,000	0,000	0,582	1,164	1,746
• Altre spese amministrative			0,000	0,000	0,018	0,161	0,179
TOTALE DG DEFIS		Stanziamenti	0,000	0,000	0,600	1,325	1,925

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	(Totale impegni = Totale pagamenti)	0,000	0,000	0,600	1,325	1,925
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mln EUR (al terzo decimale)

		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7	Impegni	0,000	0,000	0,600	116,325	116,925
del quadro finanziario pluriennale	Pagamenti	0,000	0,000	0,600	31,325	31,925

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,582	1,164	1,746
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,018	0,161	0,179
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,600	1,325	1,925
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE					
	0,000	0,000	0,600	1,325	1,925

3.2.3.2. Totale degli stanziamenti

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE	Anno	Anno	Anno	Anno	TOTALE 2021-2027
	2024	2025	2026	2027	
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,582	1,164	1,746
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,018	0,161	0,179
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,600	1,325	1,925
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE					
	0,000	0,000	0,600	1,325	1,925

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)		0	0	3	6
20 01 02 03 (delegazioni UE)		0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)		0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)					
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		0	0	3	6

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	Personale supplementare eccezionale*		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	Da finanziare a titolo della linea BA	Da finanziare mediante diritti
Posti della tabella dell'organico	6		N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	Gli ETP ricercati si occuperanno dell'elaborazione delle politiche in qualità di responsabili del programma al fine di definire i settori prioritari (5 AD). L'assistente si occuperà di tutto il lavoro amministrativo connesso in particolare agli inviti, ecc.
Personale esterno	

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	TOTALE QFP 2021-2027
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTALE	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

3.2.6. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

La proposta/iniziativa:

- può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Si veda la tabella 3.2.1.

- comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
- comporta una revisione del QFP.

3.2.7. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

La proposta/iniziativa:

- non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
- prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. *Incidenza prevista sulle entrate*

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie.
 - su altre entrate.
 - indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziameti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁹			
		Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027
Articolo					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

²⁹ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

4. DIMENSIONI DIGITALI

Il programma non stabilisce nuove prescrizioni di rilevanza digitale. Si baserà sui sistemi digitali e informatici esistenti e già valutati, in particolare per il FED.

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Il programma si baserà sui sistemi informatici e sulle infrastrutture digitali già predisposte per i programmi dell'UE nel settore della difesa, in particolare il FED. Tali sistemi sono già stati oggetto di valutazioni dell'interoperabilità nel contesto della pertinente scheda finanziaria e digitale legislativa e delle schede digitali correlate.

Poiché il presente regolamento non introduce disposizioni vincolanti nuove o significativamente modificate in materia di servizi pubblici digitali e dato che l'attuazione digitale del programma verrà effettuata mediante sistemi già valutati senza modificarne l'architettura di base o le caratteristiche di interoperabilità transfrontaliera.

4.2. Dati

La raccolta, il trattamento e lo scambio dei dati relativi al programma (anche per quanto riguarda la presentazione delle domande, la valutazione dell'ammissibilità, la gestione delle sovvenzioni e la rendicontazione) seguiranno i quadri, le norme e le specifiche in materia di governance dei dati già stabiliti nell'ambito del FED e dei relativi programmi dell'UE.

Il principio "una tantum" è stato rispettato e non sono stati introdotti nuovi obblighi in materia di raccolta di dati. I flussi di dati, i ruoli dei portatori di interessi e gli obblighi di comunicazione rimangono coerenti con quelli già valutati. Non è pertanto necessaria alcuna valutazione supplementare nell'ambito di questa sezione.

4.3. Soluzioni digitali

Il programma non introdurrà nuove soluzioni digitali. L'attuazione si baserà sulle piattaforme e sui sistemi esistenti già utilizzati per i programmi di finanziamento dell'UE nel settore della difesa, in particolare quelli utilizzati nell'ambito del FED, che sono già stati sottoposti alle pertinenti valutazioni riguardanti la funzionalità, l'organismo responsabile, l'accessibilità, la riutilizzabilità, la conformità al regolamento sull'IA, se del caso, e la conformità al quadro dell'UE in materia di cibersicurezza e ad altre politiche applicabili sul digitale, compreso il regolamento eIDAS.

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

Dato che il programma si basa interamente sui sistemi informatici esistenti già valutati nel contesto del FED, non sono introdotti nuovi requisiti di interoperabilità transfrontaliera. I servizi pubblici digitali interessati dal programma (compresi la gestione degli inviti, la presentazione delle domande, il sostegno alla valutazione e il monitoraggio delle sovvenzioni) sono supportati da sistemi informativi e di rete la cui interoperabilità transfrontaliera è già stata valutata. Non sono stati individuati ostacoli residui all'interoperabilità transfrontaliera che non sarebbero già contemplati dalle valutazioni esistenti.

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Poiché il programma si basa su infrastrutture digitali esistenti e già valutate, non sono necessarie nuove misure specifiche di attuazione digitale. Un'attuazione digitale agevole sarà garantita attraverso l'applicazione delle procedure operative esistenti, degli orientamenti per gli utenti e dei meccanismi di sostegno già in essere nell'ambito del FED e dei relativi programmi.

Eventuali adeguamenti dei sistemi esistenti che dovessero rendersi necessari durante l'attuazione saranno affrontati nell'ambito dei quadri di governance dei programmi pertinenti senza dare luogo a nuove prescrizioni di rilevanza digitale.